Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 227 del 30 luglio 2025.

Approvazione Disegno di legge «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23 recante "Istituzione del sistema regionale della formazione professionale”».

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;

VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”, come modificato dal D.P.Reg. 28 agosto 2024, n. 29;

VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della Giunta regionale 10 marzo 2020, n. 82;

VISTA la legge regionale 9 gennaio 2025, n. 2: 'Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2025/2027';

VISTA la legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23 "*Istituzione del sistema regionale della formazione professionale";*

VISTO il disegno di legge: «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23 recante "Istituzione del sistema regionale della formazione professionale"», trasmesso dall’Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale con nota 13 febbraio 2025, n. 1094/Gab, integrata con successiva nota 19 febbraio 2025, n. 1273/Gab, corredato della relazione illustrativa, della Analisi Tecnico Normativa (ATN) e della relazione AIR, nonché dei prescritti pareri;

CONSIDERATO che con il citato disegno di legge si intendono introdurre, come si evince dalla relazione a corredo cui si rinvia, delle modifiche alla legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23, finalizzate tra l'altro:

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

ad identificare la formazione professione, quale strumento di politica attiva del lavoro, non soltanto come uno degli obiettivi della programmazione economica, ma anche quale obiettivo di programmazione *"sociale"*, ad ampliare la sfera dei soggetti che collaborano con la Regione, inserendo le Università e gli Enti di ricerca, nonché ad introdurre l'annuale adozione di un decreto assessoriale che identifichi i *"corsi brevi di formazione";*

RITENUTO di approvare il predetto disegno di legge;

SU proposta dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di approvare il disegno di legge recante «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23 recante "Istituzione del sistema regionale della formazione professionale»", nel testo che, unitamente alle prescritte relazioni, è allegato alla presente deliberazione.

Il Segretario — Il Presidente

AMICO — SCHIFANI

MM

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

L'ASSESSORE

Prot. n. 1094/Gab Palermo, li 13/02/2025

Oggetto: Disegno di legge "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23 recante «Istituzione del sistema regionale della formazione professionale»".

Inviata a mezzo PEC

Alla Presidenza della Regione siciliana - Segreteria di Giunta

e, p. c. Alla Presidenza della Regione siciliana - Ufficio di Gabinetto

Per l'esame ed approvazione da parte della Giunta regionale nella prima seduta utile, si trasmette il disegno di legge "*Modifiche e integrazioni alla legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23 recante «Istituzione del sistema regionale della formazione professionale»*", corredato dalla relazione illustrativa cui segue la relazione tecnica, dall'Analisi Tecnico Normativa (A.T.N.), dall'Analisi di Impatto della Regolamentazione (A.I.R.), dal visto di conformità reso dal Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale della Regione - con nota prot. n. 3597 del 07/02/2025, dal prescritto parere reso dall'Ufficio Legislativo e Legale con nota [redacted] dal testo coordinato della L.R. 14 dicembre 2019 n. 23 con le proposte di modifica.

Il testo è stato ulteriormente adeguato, sia sotto il profilo del drafitng normativo sia sotto il profilo del merito, alle osservazioni dall'Ufficio Legislativo e Legale.

L'Assessore
On. Avv. Girolamo Turano

GIROLAMO TURANO

Firmato digitalmente da GIROLAMO TURANO
Data: 2025.02.13 14:36:11 +01'00'

Regione siciliana
Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale
Uffici di diretta collaborazione all'opera dell'Assessore
viale Regione siciliana Nord ovest, 33
tel 0917073100 - 0917073147
e-mail: assessore.istr.form@regione.sicilia.it
PEC : assessorato.istruzione.formazione@certmail.regione.sicilia.it

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

L'ASSESSORE

Prot. n. 1273/Gab Palermo, li 19/02/2025

Oggetto: Disegno di legge "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23 recante «Istituzione del sistema regionale della formazione professionale»" – Integrazione allegati **- .**

Alla Presidenza della Regione
Segreteria di Giunta
Piazza Indipendenza Palermo

e, p. c. Alla Presidenza della Regione
Ufficio di Gabinetto
Piazza Indipendenza Palermo

Ad integrazione della precedente nota di pari oggetto, prot. n. 1094 del 13/02/2025, si trasmettono i seguenti file, in formato pdf, ciascuno digitalmente sottoscritto:

1) disegno di legge "*Modifiche e integrazioni alla legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23 recante «Istituzione del sistema regionale della formazione professionale»*";
2) Relazione tecnica;
3) Analisi Tecnico Normativa (A.T.N.);
4) Analisi di Impatto della Regolamentazione (A.I.R.);

Va da sé che il testo del ddl, di cui al suindicato allegato n. 1, è quello adeguato, sia sotto il profilo del drafitng normativo sia sotto il profilo del merito, alle osservazioni formulate dall'Ufficio Legislativo e Legale della Regione siciliana infra il parere dallo stesso reso e già allegato alla nota che qui si integra.

L'Assessore
On. Avv. Girolamo Turano

GIROLAMO TURANO Firmato digitalmente da GIROLAMO TURANO
Data: 2025.02.19 14:28:20 +01'00'

Regione siciliana
Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale
Uffici di diretta collaborazione all'opera dell'Assessore
viale Regione siciliana Nord ovest, 33
tel 0917073100 - 0917073147
e-mail: assessore.istr.form@regione.sicilia.it
PEC : assessorato.istruzione.formazione@certmail.regione.sicilia.it

DISEGNO DI LEGGE

su proposta dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale

"Modifiche e integrazioni alla legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23, recante «Istituzione del sistema regionale della formazione professionale»".

Art. 1

Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23

1. All'articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, dopo le parole "*programmazione economica*" sono inserite le parole "*e sociale*";

   b) al comma 3, dopo le parole "*corpi intermedi,*" sono inserite le parole "*università, enti di ricerca*";

   c) dopo il comma 4 è inserito il seguente comma:

   "*5. I corsi di formazione rappresentano lo strumento per favorire l'occupazione e l'integrazione nel mondo del lavoro e accompagnano ed anticipano la domanda proveniente dalle esigenze del settore lavorativo, in considerazione dei rapidi e dinamici cambiamenti dell'ambito lavorativo.*"

Art. 2

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23

1. All'articolo 2, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

   "*2. Con decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale sono individuati, annualmente, corsi brevi di formazione professionale, anche in analogia con i percorsi di apprendistato, finalizzati alla creazione di competenze necessarie per l'immediata immissione nel mondo del lavoro, sostenendo a tal fine la progettazione e la realizzazione di percorsi, rivolti sia a disoccupati che a occupati.*"

Art. 3

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23

1. All'articolo 3, comma 1, sono aggiunte le seguenti lettere:

   " *s) valutare e accrescere le competenze di partenza nonché quelle acquisite dopo i percorsi formativi;*

   t) potenziare le attività di osservazione delle dinamiche del mercato del lavoro, il monitoraggio e la valutazione degli effetti delle politiche attive, e delle misure rivolte all'apprendimento permanente;

   u) dotare il sistema di formazione professionale di strumenti innovativi correlati con le più attuali politiche del lavoro e con le politiche in materia di istruzione e inclusione sociale;

   v) rafforzare la semplificazione amministrativa, anche tramite l'impiego delle tecnologie digitali di cui all'articolo 20."

Art. 4

Supporto alle attività di programmazione, di monitoraggio e di valutazione

1. Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente articolo:

   "Art. 3 bis - Supporto alle attività di programmazione, di monitoraggio e di valutazione

1. *Allo scopo di fornire un supporto alle attività di programmazione, di monitoraggio e di valutazione di efficacia ed efficienza degli interventi correlati alle più attuali politiche del lavoro e di formazione professionale, il dipartimento regionale della formazione professionale svolge attività di:*
   a) *analisi ed elaborazione dei dati di tipo strutturale e congiunturale, delle tendenze e dei fenomeni relativi al mercato del lavoro;*
   b) *monitoraggio dell'attuazione degli interventi e delle misure di cui alla presente legge aumentando le informazioni sui percorsi formativi e sui discenti;*
   c) *analisi tematiche e indagini volte a rilevare i fabbisogni professionali e formativi delle imprese per la promozione delle politiche attive e dell'offerta formativa.*
2. *Al fine di rispondere adeguatamente ai fabbisogni espressi dal mercato del lavoro ogni intervento finanziato con risorse pubbliche deve contenere un rinvio dinamico alle lettere del precedente comma 1.*"

Art. 5

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23

1. All'articolo 4, comma 11, dopo le parole "*attraverso l'erogazione di borse di studio*" sono inserite le seguenti "*e l'attestazione delle competenze"*.

Art. 6

Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23

1. All'articolo 5, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti commi:

   " *5. Gli enti erogatori dei percorsi di cui all'articolo 4 devono attestare di avvalersi di figure specializzate nella valutazione e assessment delle competenze.*

   6. Al fine di potenziare le abilità di soggetti occupati e non, l'Assessorato regionale dell'istruzione e la formazione professionale promuove percorsi di formazione di cui all'articolo 2, comma 2, basati sulla frequenza di corsi brevi finalizzati a certificare una o più competenze."

Art. 7

Facilitazione di processi di innovazione nell'ambito della formazione

1. Dopo l'articolo 6 sono aggiunti i seguenti articoli:

   " *Art. 6 bis*
   Facilitazione di processi di innovazione nell'ambito della formazione

   1. *La Regione promuove l'aggregazione dei laboratori e dei centri di ricerca, sia pubblici che privati, nonché il trasferimento tecnologico in piattaforme tematiche di ricerca, secondo gli indirizzi di innovazione e di specializzazione intelligente richiesti dagli attuali processi produttivi delle imprese, delle filiere e dei sistemi locali e di altre parti interessate.*
   2. *Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente comma 1 la Regione promuove:*
      a) *l'internazionalizzazione del sistema regionale della ricerca;*
      b) *la partecipazione delle imprese, degli enti di ricerca e del sistema universitario e scientifico regionale alla definizione delle strategie del sistema e in particolare delle piattaforme tecnologiche;*
      c) *lo sviluppo e la verifica della capacità autonoma dei laboratori e dei centri di ricerca di accedere a finanziamenti pubblici e privati e di stipulare contratti di ricerca con le imprese nazionali ed estere.*

Art.6 ter
Accordi di collaborazione e partenariato

1. *Per le finalità di cui alla presente legge, la Regione promuove:*

   a) *accordi di collaborazione e di partenariato con altre regioni e istituzioni nazionali, europee ed internazionali tesi a sostenere lo sviluppo economico, sociale, culturale e scientifico del territorio regionale, anche attraverso il concorso delle proprie società in house;*
   b) *partenariati e accordi, in collaborazione con enti locali, Camere di commercio, associazioni di rappresentanza delle imprese e loro partenariati europei ed internazionali, fondazioni, università, istituti per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, centri di ricerca, nonché enti accreditati per la formazione e per servizi per il lavoro e altre iniziative connesse con piani e programmi, volti alla promozione di progetti di livello nazionale, europeo ed internazionale per l'attrazione e la mobilità dei talenti ad elevata specializzazione e la valorizzazione delle loro carriere nel contesto regionale;*
   c) *la partecipazione a reti e network europei o internazionali volti a sviluppare progetti e scambi con le altre regioni, enti, associazioni, fondazioni ed organismi di livello europeo ed internazionale sulle filiere ad elevata specializzazione.*

Art. 6 quater
Interventi e servizi in collaborazione con università, centri di ricerca e soggetti del sistema della ricerca e dell'innovazione.

1. *La Regione, in raccordo con le università, gli enti di ricerca e gli altri soggetti del sistema regionale della ricerca e dell'innovazione, promuove e sostiene la scoperta, la creazione e la valorizzazione, la mobilità in entrata, la permanenza e l'attrazione dei talenti ad elevata specializzazione per lo sviluppo di alte competenze nel campo della ricerca e dell'innovazione nel territorio regionale, attraverso attività di livello nazionale ed internazionale negli ambiti della strategia regionale di specializzazione intelligente e dell'internazionalizzazione dell'offerta accademica.*

2. *Per le finalità della presente legge, la Regione:*

   a) *sostiene assegni, contratti e dottorati di ricerca, servizi che prevedano percorsi di mobilità internazionale e di attrazione di talenti ad elevata specializzazione nel territorio regionale;*
   b) *promuove iniziative sul territorio regionale direttamente connesse con progetti sostenuti da soggetti europei quali il Consiglio Europeo della Ricerca o attraverso programmi europei per la formazione e lo sviluppo delle competenze e delle carriere nel campo della ricerca e innovazione;*

3. *La Regione sostiene altresì le università e gli istituti per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica:*

   a) *nella programmazione di percorsi di studio volti al riconoscimento di doppi titoli e titoli universitari riconosciuti a livello internazionale nonché nella erogazione di servizi per il riconoscimento di titoli già acquisiti all'estero;*
   b) *nell'orientamento, accoglienza, offerta di residenzialità e in percorsi di formazione linguistica e di accompagnamento alla cultura italiana a favore dei talenti ad elevata specializzazione anche in collaborazione con gli Enti Regionali per il Diritto allo Studio Universitario (ERSU);*
   c) *nel rafforzamento di servizi di accompagnamento al lavoro (placement) e sostegno alle carriere (career service) anche facendo ricorso a servizi della rete europea EURAXESS finalizzati a facilitare la mobilità dei ricercatori nei Paesi UE.*

4. *La Regione favorisce misure di collaborazione fra le Fondazioni Istituti Tecnici Superiori, le loro associazioni regionali, ai fini dell'arricchimento dell'offerta formativa in ottica anche multiregionale, enti di formazione accreditati e gli altri soggetti dell'ecosistema regionale della ricerca e innovazione, gli istituti per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, al fine della*

creazione e valorizzazione di talenti, anche mediante servizi mirati di accompagnamento al lavoro e di sostegno all'apertura internazionale dell'offerta da parte del sistema degli enti accreditati per la formazione professionale, nonché mediante la partecipazione a iniziative previste da programmi europei."

Art. 8

Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23

1. All'articolo 14 della legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole "*con regolamento di attuazione da adottarsi con apposito*" sono sostituite dalla seguente: "*con*";

b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:

"*3 bis* *Il mancato rispetto dei termini di volta in volta previsti dall'amministrazione per la rendicontazione delle attività finanziate, è motivo ostativo alla partecipazione ai successivi avvisi.*

3 ter *Gli enti del settore garantiscono i principi di pubblicità e trasparenza in tutte le fasi di realizzazione dei percorsi formativi realizzati con finanziamenti pubblici di cui alla presente legge. Sono oggetto di pubblicazione tutti gli atti endoprocedimentali e procedimentali che coinvolgono i soggetti di cui al presente articolo.*";

c) al *comma* 4 *bis*, dopo la parola "*tutor,*" sono inserite le parole "*esperto di assessment delle competenze*".

Art. 9

Norma Finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

GIROLAMO TURANO

Firmato digitalmente da GIROLAMO TURANO
Data: 2025.02.19 14:03:27 +01'00'

DISEGNO DI LEGGE

su proposta dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale

"Modifiche e integrazioni alla legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23, recante «Istituzione del sistema regionale della formazione professionale»".

----O----

RELAZIONE TECNICA

Il presente disegno di legge intende introdurre delle modifiche alla legge regionale n. 23 del 2019, con la quale è stato rivisto il sistema regionale della formazione professionale. Nonostante siano trascorsi pochi anni dalla entrata in vigore della suddetta legge, è necessario che il diritto si conformi alla evoluzione sociale e culturale, in particolare lo sviluppo tecnologico con le innovazioni digitali e il trasformismo telematico esigono una riflessione e una diversa declinazione del sistema formativo. Come ci insegna la filosofia economica l'offerta deve seguire la domanda e, in considerazione delle mutate condizioni di mercato, ai tradizionali corsi di formazione devono aggiungersi percorsi formativi innovativi che soddisfino la domanda occupazionale.

In particolare, si relaziona quanto segue.

- Le integrazioni proposte con l'**art. 1** mirano:
  - ad identificare la formazione professionale, quale *strumento di politica attiva del lavoro*, non soltanto come uno *degli obiettivi della programmazione economica*, ma anche quale obiettivo di programmazione "*sociale*", atteso che con la formazione professionale s'intende "*favorire l'occupazione, l'inclusione sociale, la produttività e l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro in armonia con il progresso scientifico e tecnologico*";
  - ad ampliare la sfera dei soggetti che collaborano con la Regione "*per l'allocazione delle funzioni amministrative disciplinate dalla presente legge nel rispetto dei principi di sussidiarietà e adeguatezza previsti dall'articolo 118 della Costituzione*", inserendo le Università e gli Enti di ricerca.
  - con l'introduzione del comma 5 all'art. 1 della l.r. 23/2019, ad identificare la formazione professionale, quale strumento che deve anticipare la domanda di lavoro, al fine di poter effettivamente garantire l'occupazione e l'integrazione dei lavoratori nel mondo del lavoro che, per diverse ragioni, è soggetto a rapidi e dinamici cambiamenti.

  Le superiori proposte modifiche, di per sé, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

- L'integrazione proposta con l'**articolo 2**, in coerenza con il principio che si intende introdurre attraverso l'inserimento del novello comma 5 all'art. 1 della l.r. 23/2019, prevede l'annuale adozione di un apposito decreto assessoriale che identifichi i "*corsi brevi di formazione*" da introdurre nell'offerta formativa in

modo da generare la creazione delle competenze necessarie per l'immediata immissione nel mondo del lavoro dei discenti.

La superiore proposta d'integrazione, amplia, quindi, il quadro di riferimento dell'offerta formativa senza alterarne, nel suo complesso, gli oneri finanziari e, pertanto, non genera nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

- Le integrazioni proposte con l'**articolo 3** ampliano gli obiettivi delle politiche attive da porre in essere, comprendendo tra le altre già enunciate nel medesimo art. 3 della l.r. 23/2019:
  - la valutazione e l'accrescimento delle competenze di partenza;
  - una maggiore attività di osservazione delle dinamiche del mercato del lavoro;
  - una maggiore dotazione di strumenti innovati idonei per le più attuali politiche del lavoro;
  - un maggior uso delle tecnologie digitali in linea con quanto già previsto nell'art. 20 della medesima l.r. 23/2019.

  Detti ulteriori e nuovi obiettivi, in linea con la tendenza evolutiva della formazione professionale, si integrano e si compensano vicendevolmente con i precedenti obiettivi, lasciando invariati i correlati e complessivi oneri finanziari.

- L'integrazione proposta con l'**art. 4** prevede l'introduzione dell'art. 3 *bis* nella l.r. 23/2019 che, in linea e in coerenza con le modifiche e le integrazioni fin qui illustrate, prevede che il Dipartimento regionale della formazione professionale svolga talune attività di analisi e di monitoraggio atte a meglio rispondere alle esigenze del mercato del lavoro, inserendo in ogni intervento finanziato dei rinvii dinamici alle predette attività di analisi e monitoraggio.

  La superiore proposta integrazione ha, quindi, carattere di indirizzo e di per sé non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

- L'integrazione proposta con l'**articolo 5**, al comma 11 dell'art.4 della l.r. 23/2019, consiste nel comprendere il rilascio di "*attestazione delle competenze*" tra gli strumenti utili per la partecipazione ai tirocini estivi.

  Anche la superiore integrazione, afferente al mero rilascio di attestazioni delle competenze, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

- Le integrazioni proposte con l'**articolo 6**, all'articolo 5 della legge regionale 23/2019, prevedono l'introduzione di due nuovi commi che rispettivamente riguardano:
  a) l'attestazione, da parte degli enti erogatori dei percorsi formativi, di avvalersi di figure qualificate e appositamente specializzate per la valutazione e l'*assessment* delle competenze;
  b) in coerenza con la disposizione introdotta con l'articolo 2 della presente disposizione normativa (introduzione del comma 2 all'articolo 2 della legge regionale 23/2019) l'Assessorato regionale

dell'istruzione e della formazione avrà il compito di promuovere i corsi brevi, finalizzati a certificare una o più competenze immediatamente spendibili nel mondo del lavoro.

Le superiori integrazioni prescrivono attività e/o azioni che di per sé non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

- L'**articolo 7** propone l'introduzione di tre nuovi articoli alla legge regionale 23/2019 e segnatamente l'articolo 6 *bis*, l'articolo 6 *ter* e l'articolo 6 *quater* volti alla promozione di nuovi processi anche nell'ambito dell'alta formazione. In particolare:

  a) all'articolo 6 *bis*, al comma 1, è indicato che la regione promuove sia l'aggregazione dei laboratori e dei centri di ricerca, siano essi privati che pubblici, sia il trasferimento tecnologico in piattaforme tematiche di ricerca. Al comma successivo, per il raggiungimento delle finalità di detti processi, la Regione intende promuovere sia le iniziative di internazionalizzazione, sia la partecipazione delle imprese, degli enti di ricerca e del sistema universitario e scientifico regionale alla definizione delle strategie del sistema e in particolare delle piattaforme tecnologiche, nonché lo sviluppo e la verifica della capacità autonoma dei laboratori e dei centri di ricerca di accedere a finanziamenti pubblici e privati e di stipulare contratti di ricerca con le imprese nazionali ed estere. Le superiori attività aventi carattere di promozione non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

  b) con l'articolo 6 *ter* vengono introdotti elementi volti all'apertura delle reti formative siciliane a scenari lavorativi più ampi, di livello sia nazionale che internazionale. La Regione dovrà, quindi, espletare un'attività di promozione e facilitazione dei processi di raccordo tra le parti che di per sé non comportano nuovi o maggiori oneri.

  c) con l'articolo 6 *quater* si promuove la mobilità in entrata e la permanenza di soggetti con elevate competenze, con particolare riguardo all'evoluzione tecnologica nell'ambito dell'alta formazione, attraverso la collaborazione ed intermediazione con le Università, gli AFAM e gli Istituti Tecnici Superiori. Le attività connesse alle azioni evidenziate nell'articolo non prevedono nuovi o ulteriori oneri per la Regione trattandosi di attività che rientrano nell'ambito dei finanziamenti europei che con la novella disposizione vengono orientate in maniera più specifica senza che ciò incida sul loro complessivo ammontare.

- L'**articolo 8** apporta modifiche all'art. 14 della l.r. n. 23/2019 e cioè:

  a) al comma 1 semplifica la previsione normativa laddove per l'individuazione dei "*criteri e i requisiti per l'accreditamento*" stabilisce che, in luogo di un apposito "*regolamento*", gli stessi siano, invece, *"disciplinati con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore per l'istruzione e la formazione professionale, previo parere della competente Commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana";*

  b) aggiunge sia il comma 3 *bis* in cui è previsto che la mancata rendicontazione delle attività finanziate sia "*motivo ostativo alla partecipazione ai successivi avvisi*", sia il comma 3 *ter* con il quale è disposto che "*in tutte le fasi di realizzazione dei percorsi formativi realizzati con i finanziamenti della presente legge*" debbano essere garantiti i principi di pubblicità e trasparenza, rendendo "*oggetto di pubblicazione tutti gli atti endoprocedimentali e procedimentali che coinvolgono i soggetti di cui al presente articolo*".

c) Al comma 4 bis, tra le figure indicate come indispensabili per ottenere l'accreditamento, inserisce la figura dell' "*esperto di assessment delle competenze*" .

Va da sé che tutte le superiori disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

- L'**articolo 9** quale "*norma finale*", prevede la pubblicazione della legge nella G.U.R.S. ed il conseguente "*obbligo a chiunque spetti di osservala e farla osservare come legge della Regione*".

GIROLAMO TURANO

Firmato digitalmente da GIROLAMO TURANO
Data: 2025.02.19 14:18:54 +01'00'

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

PROVVEDIMENTO: *Modifiche e integrazioni alla legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23, recante «Istituzione del sistema regionale della formazione professionale*
AMMINISTRAZIONE COMPETENTE: Regione Siciliana

REFERENTE: Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale

******

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Il presente documento di **Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR)** costituisce un approfondito esercizio valutativo, finalizzato a supportare il processo decisionale in relazione al disegno di legge recante "*Modifiche e integrazioni alla legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23, recante «Istituzione del sistema regionale della formazione professionale*". Tale intervento si inserisce nel contesto di un **quadro normativo ed economico in profonda trasformazione**, che ha determinato l'esigenza di rispondere alle rapide evoluzioni del mercato del lavoro, nonché dalla necessità di promuovere l'inclusione sociale e l'occupabilità dei cittadini siciliani.
Le modifiche proposte sono animate dalla ferma volontà politica del Governo Regionale di **rafforzare l'efficacia, l'efficienza e l'equità del sistema formativo regionale**, allineandolo agli standard di eccellenza a livello nazionale ed europeo. In particolare, l'intervento normativo è sotteso a:

- **rimuovere le rigidità insite nella disciplina previgente**, attraverso l'introduzione di strumenti innovativi, quali i corsi brevi di formazione professionale, volti a garantire una risposta immediata e mirata alle esigenze occupazionali del territorio;
- **migliorare il raccordo tra il sistema formativo e il tessuto produttivo regionale**, rafforzando le collaborazioni con le imprese, gli enti di ricerca e le università;
- **ridurre le disuguaglianze nell'accesso alla formazione**, mediante percorsi specifici per le categorie vulnerabili e la promozione di iniziative finalizzate all'inclusione lavorativa.

L'AIR si articola in una dettagliata analisi del contesto normativo, economico e sociale, evidenziando le criticità che giustificano l'intervento legislativo. Il documento, al contempo, esamina in modo comparativo le diverse opzioni regolatorie disponibili, pervenendo a una motivata preferenza per l'opzione normativa proposta, valutata quale soluzione più idonea a conseguire gli obiettivi prefigurati.

- **Principali Conclusioni**
  - ***Efficacia***

    L'intervento normativo è stato disegnato con il precipuo intento di **garantire la massima efficacia rispetto agli obiettivi strategici individuati**. Le modifiche alla L.R. 23/2019 promuovono:

    - L'adozione di percorsi formativi che rispondano alle esigenze specifiche del mercato del lavoro, in un'ottica di **prossimità e flessibilità**.
    - Una **riduzione del fenomeno della dispersione scolastica e una maggiore inclusione delle categorie vulnerabili**.
  - ***Efficienza***

    La regolamentazione proposta adotta un approccio informato ai **principi di sostenibilità economica e ottimizzazione delle risorse**, configurandosi quale intervento normativo mirato a massimizzare l'efficienza del sistema formativo regionale, nel rispetto delle attuali disponibilità finanziarie e organizzative. Le innovazioni normative si fondano su:

    - **Razionalizzazione delle risorse esistenti**: L'intervento non prevede nuovi oneri finanziari, bensì utilizza in modo strategico le risorse già allocate, quali i fondi strutturali europei (FSE+) e le

disponibilità del bilancio regionale, indirizzandole verso percorsi formativi con elevato impatto occupazionale.

- **Promozione della digitalizzazione e semplificazione amministrativa** attraverso l'implementazione di piattaforme telematiche e strumenti digitali avanzati, per la gestione e il monitoraggio dei percorsi formativi. Ciò consente l'aumento dell'efficienza operativa e della trasparenza.
- **Promozione della concertazione interistituzionale**: Attraverso una collaborazione strutturata tra la Regione, gli organismi di formazione e le imprese, si ottimizzano le risorse umane e finanziarie, riducendo duplicazioni e frammentazioni nella programmazione e nell'attuazione dei percorsi formativi.
- **Flessibilità nell'allocazione delle risorse**: L'introduzione di specifici strumenti, quali i corsi brevi, consente di adattare tempestivamente l'offerta formativa ai fabbisogni emergenti del mercato del lavoro, evitando il rischio di dispersione delle risorse.
- **Valorizzazione delle economie di scala**: La normativa incentiva la costituzione di consorzi tra enti di formazione, istituti scolastici e università, favorendo la creazione di poli formativi integrati, in grado di sfruttare al meglio le risorse disponibili e garantendo una maggiore qualità dell'offerta formativa.

- ***Rilevanza***

La rilevanza delle modifiche normative proposte emerge, con chiarezza, dall'analisi delle criticità attualmente esistenti nel sistema formativo regionale. Le misure introdotte sono calibrate per:

- **Rispondere alle esigenze emergenti del tessuto produttivo siciliano**, caratterizzato da settori in rapido cambiamento, quali il turismo, l'agroindustria e la tecnologia.
- Sostenere la transizione verso modelli formativi innovativi, coerenti con i principi del **lifelong learning** e con le **strategie europee per lo sviluppo delle competenze**.

- ***Coerenza***

La normativa si configura quale intervento perfettamente coerente con il quadro normativo esistente.
Essa **si armonizza con**:

- **Gli obiettivi della programmazione europea**, in particolare i fondi strutturali e di investimento destinati alla formazione professionale.
- La normativa e gli indirizzi nazionali in materia di **politiche attive del lavoro** e **sviluppo delle competenze**.

- ***Comparazione delle opzioni e motivazione dell'opzione preferita***

L'analisi comparativa tra opzioni normative (e non) ha evidenziato come **l'opzione legislativa selezionata sia quella che meglio soddisfi i requisiti di proporzionalità ed efficacia**. Soluzioni alternative, quali il semplice ricorso a strumenti amministrativi, ovvero al mantenimento dello *status quo*, sono state ritenute insufficienti per affrontare in maniera strutturale le problematiche identificate.

- ***Impatto sociale ed economico***

Si prevede che l'adozione delle modifiche legislative determinerà:

- Un **aumento del tasso di occupabilità** dei beneficiari dei percorsi formativi.
- Un **miglioramento della coesione sociale e della riduzione delle disuguaglianze territoriali**, con particolare attenzione alle **aree interne e marginali**.

In conclusione, l'AIR evidenzia come il disegno di legge rappresenti un **intervento legislativo necessario, proporzionato e coerente**, capace di modernizzare il sistema regionale della formazione professionale e di rispondere in maniera efficace alle sfide economiche e sociali del territorio. Tale scelta normativa assicura, altresì, una piena aderenza alle politiche europee e nazionali in materia di sviluppo delle risorse umane, garantendo, al contempo, la sostenibilità economica e operativa delle misure proposte.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

La Regione Siciliana, attraverso le modifiche apportate alla Legge Regionale n. 23/2019, affronta le criticità emerse nella fase attuativa della normativa vigente. Tra le principali problematiche si segnalano:

- **Inadeguatezza dell'attuale offerta formativa** rispetto alle esigenze del mercato del lavoro, caratterizzato da una crescente richiesta di competenze specialistiche, tecnologiche e trasversali.
- **Rigidità delle disposizioni normative previgenti**, che limitano l'adozione di soluzioni rapide e flessibili, per il miglioramento delle competenze.
- **Difficoltà di accesso alla formazione per categorie vulnerabili**, dovute all'assenza di percorsi specifici e mirati.
- **Mancanza di un monitoraggio efficace** sulle politiche formative e sugli esiti occupazionali dei percorsi formativi.

Tali problematiche sono state evidenziate attraverso un'attenta analisi delle dinamiche del mercato del lavoro regionale, corroborata da evidenze statistiche, tra le quali i rapporti ISTAT.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1. OBIETTIVI generali e specifici

L'intervento normativo persegue i seguenti obiettivi:

- **Generali**:
  - migliorare l'efficacia del sistema regionale della formazione professionale, rendendolo più inclusivo e dinamico;
  - garantire il raccordo tra formazione e mondo produttivo;
  - promuovere l'occupabilità e l'inclusione sociale dei lavoratori.
- **Specifici**:
  - Introdurre corsi brevi di formazione professionale finalizzati all'immediata immissione nel mercato del lavoro.
  - Potenziare i meccanismi di certificazione delle competenze formali, informali e non formali.
  - Prevedere percorsi di formazione dedicati alle categorie vulnerabili.
  - Implementare un sistema di monitoraggio continuo sugli esiti delle politiche formative.

2.2. INDICATORI E VALORI DI RIFERIMENTO

Gli obiettivi saranno misurati attraverso i seguenti indicatori:

- **Tasso di occupabilità** dei partecipanti ai percorsi formativi, monitorato annualmente.
- **Numero di corsi brevi attivati** e percentuale di partecipanti che accedono a un contratto di lavoro entro 12 mesi dalla conclusione del corso.
- **Riduzione del tasso dei *NEET***, grazie alle azioni di orientamento e tutoraggio previste.
- **Grado di soddisfazione degli utenti**, misurato attraverso questionari periodici.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

3.1. Opzioni di intervento

L'analisi ha considerato le seguenti alternative:

- **Opzione zero (mantenimento dello *status quo*)**: Non apportare modifiche alla normativa vigente. Tale opzione è stata esclusa, poiché non consente di superare le criticità emerse. Più in particolare, l'assenza di interventi perpetuerebbe le rigidità normative attualmente riscontrate, che non consentono di rispondere adeguatamente ai fabbisogni emergenti del mercato del lavoro, né verrebbero introdotte innovazioni essenziali, quali ad esempio l'introduzione dei corsi brevi, compromettendo l'efficacia del sistema regionale. Infine, il mantenimento dello *status quo* non consentirebbe l'ottimizzazione

delle risorse pubbliche, né di colmare le disparità di accesso alla formazione professionale per le categorie vulnerabili.

- **Opzione normativa selezionata**: Introduzione di modifiche mirate alla L.R. 23/2019, finalizzate a rafforzare la capacità adattativa del sistema formativo.
- **Opzione non normativa**: Ricorso esclusivo a strumenti amministrativi, quali linee guida e circolari. Questa opzione è stata ritenuta insufficiente per raggiungere gli obiettivi di sistema. Questa opzione avrebbe comportato l'adozione di misure attuative e programmatiche basate esclusivamente su strumenti amministrativi, quali: Linee guida regionali per orientare l'erogazione dei percorsi formativi, Circolari interpretative per favorire l'adeguamento del sistema formativo alle esigenze del mercato del lavoro, Accordi di programma con le parti sociali e i soggetti formativi per promuovere iniziative volontarie et cetera.

  Ed invero, seppur più flessibile, tale ipotesi d'intervento, certamente più farraginosa, è stata ritenuta insufficiente a conseguire gli obiettivi prefissati per i seguenti motivi:

  - l'assenza di una chiara cornice legislativa avrebbe limitato la cogenza e la capacità vincolante delle disposizioni, lasciando agli enti attuatori un margine eccessivo di discrezionalità;
  - la mancanza di disposizioni legislative organiche avrebbe ostacolato il coordinamento tra le diverse azioni regionali, determinando potenziali sovrapposizioni e inefficienze;
  - gli strumenti amministrativi, da soli, non avrebbero potuto introdurre istituti innovativi, come i corsi brevi, che richiedono un supporto normativo per garantirne legittimità e certezza giuridica.

3.2. Valutazione preliminare

- **Opzione zero:** *mantenimento dello status quo*

  Efficacia: Il mantenimento dell'attuale quadro normativo non consentirebbe di rispondere alle criticità emerse nella fase di attuazione della L.R. n. 23/2019. Le rigidità del sistema, l'assenza di strumenti flessibili, come i corsi brevi e la carenza di misure specifiche per le categorie vulnerabili continuerebbero a limitare l'impatto del sistema formativo regionale. ..... *Valutazione*: **Bassa**

  Efficienza: Questa opzione eviterebbe costi immediati di implementazione normativa, ma lascerebbe irrisolti i problemi strutturali del sistema, con conseguenti costi indiretti legati alla scarsa efficacia dei percorsi formativi e alla mancata corrispondenza tra offerta formativa e domanda di lavoro. ..... *Valutazione: **Media***

  Proporzionalità: Sebbene questa opzione non implichi interventi significativi sul sistema normativo, non è proporzionata rispetto agli obiettivi strategici perseguiti, in quanto non fornisce soluzioni adeguate alle esigenze del contesto regionale. ..... *Valutazione: **Bassa***

  Fattibilità: Non richiedendo nuovi interventi normativi o amministrativi, questa opzione presenta un'elevata fattibilità formale, ma risulta inadeguata sotto il profilo sostanziale. ..... *Valutazione: **Alta***

- **Opzione non normativa:** *utilizzo di strumenti amministrativi*

  Efficacia: L'utilizzo di strumenti amministrativi, come linee guida e accordi volontari, potrebbe apportare benefici limitati nel breve termine. Tuttavia, la mancanza di una cornice normativa cogente rischierebbe di compromettere l'attuazione uniforme e coordinata delle politiche formative, lasciando ampi margini di discrezionalità agli enti attuatori. ..... *Valutazione: **Media***

  Efficienza: Questa opzione potrebbe ridurre i costi diretti di regolamentazione, ma comporterebbe difficoltà operative e una frammentazione delle iniziative, con un impatto complessivo negativo sull'efficienza del sistema. ..... *Valutazione: **Media***

  Proporzionalità: Sebbene meno invasiva, l'opzione non normativa non sarebbe proporzionata agli obiettivi di sistema, che richiedono interventi strutturali e innovativi per migliorare l'efficacia della formazione e il raccordo con il mercato del lavoro. ..... *Valutazione: **Media***

  Fattibilità: Gli strumenti amministrativi risultano di facile adozione. Tuttavia, la loro efficacia dipende dalla volontà e dalla capacità degli enti attuatori, elementi che non possono essere garantiti senza un supporto legislativo..... *Valutazione: **Alta***

- **Opzione normativa:** *adozione del disegno di legge modificativo*

Efficacia: L'opzione normativa rappresenta l'unico strumento in grado di intervenire in modo strutturale, coerente e organico sul sistema formativo regionale. Le modifiche legislative consentono di: Istituire nuovi strumenti operativi, quali i corsi brevi; Migliorare il raccordo tra formazione, imprese e territori. Potenziare l'inclusione sociale e lavorativa delle categorie vulnerabili. .....*Valutazione:* ***Alta***

Efficienza: L'intervento normativo utilizza risorse già esistenti, ottimizzandone l'impiego attraverso una migliore pianificazione e gestione. La riduzione dei tassi di disoccupazione e dei *NEE*T comporterebbe benefici economici di lungo termine.....*Valutazione:* ***Alta***

Proporzionalità: Le modifiche proposte sono proporzionate agli obiettivi strategici, in quanto calibrate per garantire flessibilità operativa e sostenibilità economica, senza introdurre oneri eccessivi per gli enti attuatori. .....*Valutazione:* ***Alta***

Fattibilità: La regolamentazione proposta presenta una piena fattibilità, sia formale che sostanziale, grazie al coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali e alla previsione di decreti attuativi per disciplinare i dettagli operativi. Si consideri, inoltre, che l'intervento non richiede risorse aggiuntive, poiché si avvale delle strutture e dei fondi già esistenti e disponibili.....*Valutazione:* ***Alta***

Tale opzione è stata valutata come la più adeguata in termini di efficacia, proporzionalità e fattibilità.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1. Impatti economici, sociali e ambientali per categorie di destinatari

La comparazione tra le opzioni attuabili evidenzia i seguenti principali impatti, riclassificati per categoria di destinatari e per la collettività, considerando anche la distribuzione temporale degli effetti.

- **Lavoratori disoccupati e inoccupati**

Opzione 1 (mantenimento dello *status quo*): I lavoratori disoccupati e inoccupati continuerebbero a beneficiare di un'offerta formativa standardizzata e non specificamente coerente alle esigenze del mercato del lavoro. Questa situazione perpetuerebbe le difficoltà di reinserimento lavorativo e ridurrebbe le opportunità di aggiornamento professionale.

Opzione 2 (strumenti non normativi): Gli strumenti amministrativi migliorerebbero marginalmente l'orientamento e l'accesso ai percorsi formativi, ma senza innovazioni strutturali, i lavoratori continuerebbero a incontrare ostacoli nell'acquisizione di competenze realmente spendibili.

Opzione 3 (approvazione del disegno di legge): La regolamentazione proposta introduce corsi brevi formativi, strumenti specifici per rispondere anche ai fabbisogni formativi di lavoratori non occupati. Si prevede un aumento del tasso di occupabilità grazie alla maggiore connessione tra formazione e domanda di competenze.

- **Categorie vulnerabili (disabili, migranti, disoccupati di lunga durata)**

Opzione 1: L'assenza di interventi normativi specifici, in un contesto socio-economico in continuo divenire, rischierebbe di cristallizzare queste categorie in una posizione di marginalità.

Opzione 2: Gli strumenti amministrativi potrebbero incentivare la partecipazione ai corsi esistenti, ma senza disposizioni vincolanti, le iniziative rimarrebbero sporadiche e frammentarie.

Opzione 3: L'approvazione del disegno di legge garantisce percorsi formativi dedicati e la possibilità di personalizzare le offerte formative per le categorie vulnerabili.

- **Imprese**

Opzione 1: Il mantenimento dello *status quo* non risponde ai fabbisogni di competenze tecniche delle imprese, perpetuando il disallineamento (c.d. *mismatch*) tra offerta formativa e domanda occupazionale.

Opzione 2: La promozione di iniziative amministrative potrebbe migliorare il dialogo con le imprese, ma senza un quadro normativo chiaro, le azioni rimarrebbero limitate e non sempre armoniche.

Opzione 3: Il disegno di legge crea un meccanismo stabile di raccordo tra sistema formativo e imprese, favorendo l'organizzazione di percorsi mirati per settori strategici (ad esempio, turismo, agroalimentare, transizione ecologica, innovazione tecnologica *et cetera*).

- **Impatti per la collettività**

Opzione 1: Il mantenimento dello *status quo* non consente di incidere sulla coesione sociale, né di ridurre le disparità territoriali nell'accesso alla formazione.

Opzione 2: Gli strumenti non normativi potrebbero portare a miglioramenti parziali e localizzati, senza però affrontare in modo sistemico le criticità correlate.

Opzione 3: Il disegno di legge contribuisce a ridurre le disuguaglianze sociali e territoriali, incentivando una maggiore partecipazione alla formazione nelle aree svantaggiate e favorendo l'inclusione delle categorie vulnerabili.

- **Distribuzione temporale degli effetti considerati**

Opzione 1: Gli effetti (negativi) sarebbero immediati e persistenti, con una stagnazione (formale e sostanziale) del sistema formativo.

Opzione 2: Gli impatti sarebbero graduali e limitati nel tempo, con effetti temporanei legati alla durata delle iniziative amministrative.

Opzione 3: L'approvazione del disegno di legge genererebbe effetti strutturali a lungo termine, con benefici che si manifesterebbero già nel breve periodo, grazie all'implementazione rapida dei decreti attuativi.

4.2. Impatti specifici

- **EFFETTI SULLE PMI (TEST PMI)**

  L'opzione normativa favorisce il coinvolgimento delle PMI nei percorsi formativi, incentivando la creazione di *partnership* con enti di formazione e la partecipazione a iniziative di riqualificazione del personale. Le PMI posso beneficiare di strumenti innovativi, come i corsi brevi, che permettono di aggiornare rapidamente le competenze dei lavoratori in settori chiave.

- **EFFETTI SULLA CONCORRENZA**

  L'approvazione del disegno di legge aumenta la competitività delle imprese siciliane, grazie alla maggiore disponibilità di lavoratori qualificati. Inoltre, la regolamentazione non introduce restrizioni o distorsioni della concorrenza.

- **ONERI INFORMATIVI**

  Non vengono introdotti nuovi oneri informativi significativi per i destinatari o gli enti attuatori. Le disposizioni normative semplificano l'accesso alle informazioni, garantendo una maggiore trasparenza attraverso strumenti digitali.

- **RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA**

  Il disegno di legge è conforme agli standard europei in materia di formazione e occupazione, in particolare alle linee guida del Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), e promuove l'apprendimento permanente e l'inclusione lavorativa.

- **ECONOMICI**

  Incremento della produttività grazie a una forza lavoro più qualificata e riduzione del tasso di disoccupazione giovanile.

- **SOCIALI**

  Miglioramento dell'inclusione sociale, con particolare attenzione alle categorie vulnerabili e riduzione delle disparità territoriali nell'accesso alla formazione.

- **AMBIENTALI**

  Promozione di percorsi formativi legati alla transizione ecologica e alla sostenibilità ambientale.

4.3. Motivazione dell'opzione preferita

L'opzione normativa, rappresentata dall'approvazione del disegno di legge modificativo, è stata selezionata in quanto la più adeguata a rispondere alle esigenze del sistema formativo regionale. La scelta è motivata dai seguenti fattori:

- **MAGGIOR EFFICACIA, EFFICIENZA, PROPORZIONALITÀ E FATTIBILITÀ**

In ossequio alle ragioni esposte, in occasione della trattazione del paragrafo 3.2 della presente relazione.

- **CAPACITÀ DI INNOVAZIONE STRUTTURALE**

  A differenza delle opzioni non selezionate, il disegno di legge consente di introdurre strumenti innovativi, quali corsi brevi, percorsi dedicati alle categorie vulnerabili *et cetera*. Tali misure garantiscono un impatto significativo e duraturo.

- **EQUITÀ SOCIALE**

  L'opzione normativa affronta in modo organico il problema delle disuguaglianze sociali e territoriali, assicurando pari opportunità di accesso alla formazione per tutti i cittadini.

- **COERENZA CON IL CONTESTO NORMATIVO**

  Il disegno di legge si integra con le politiche nazionali ed europee, rafforzando il raccordo tra il sistema formativo e le esigenze del mercato del lavoro.

- **SOSTENIBILITÀ ECONOMICA**

  L'opzione normativa ottimizza l'uso delle risorse pubbliche, evitando oneri aggiuntivi, e garantisce benefici economici di lungo termine grazie all'aumento dell'occupabilità.

4.4. Motivazione dell'opzione PREFERITA

L'opzione normativa è stata preferita in quanto garantisce la necessaria cogenza giuridica per attuare riforme strutturali, superando i limiti degli strumenti non normativi. Essa consente, inoltre, di coordinare le politiche formative regionali con gli obiettivi nazionali ed europei. In conclusione, l'opzione normativa risulta essere la più idonea a garantire un intervento organico, efficace e sostenibile, capace di rispondere in maniera strutturale alle sfide attuali e future del sistema formativo della regione Sicilia.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1. ATTUAZIONE

L'attuazione del disegno di legge modificativo prevede una pianificazione operativa, articolata su più livelli, al fine di garantire la piena realizzazione degli obiettivi prefissati. Le principali modalità di attuazione comprendono:

Adozione di provvedimenti attuativi (Decreti assessoriali):

- Il disegno di legge stabilisce che l'Assessore regionale competente in materia di formazione professionale adotti, entro termini prestabiliti, decreti attuativi volti a disciplinare in dettaglio:
  - la definizione e l'aggiornamento annuale dell'elenco dei corsi brevi di formazione professionale;
  - L'implementazione dei percorsi formativi dedicati alle categorie vulnerabili, con particolare attenzione alle esigenze specifiche dei disoccupati di lungo periodo e dei giovani *NEET*.
- I decreti attuativi rappresentano uno strumento essenziale per adattare le disposizioni generali del disegno di legge alle esigenze concrete del territorio, assicurando flessibilità e tempestività.

Coinvolgimento degli enti di formazione accreditati:

- Gli enti di formazione accreditati, in coordinamento con la Regione Siciliana, svolgeranno un ruolo centrale nella realizzazione dei percorsi formativi, garantendo la qualità dell'offerta e il rispetto degli standard previsti.
- Sono previsti protocolli d'intesa tra Regione ed enti formativi per promuovere una collaborazione strutturata e un sistema di verifica della qualità erogata.

Partenariati con imprese e istituzioni:

- La normativa incoraggia la creazione di partenariati tra enti di formazione, università e imprese, con l'obiettivo di progettare percorsi formativi coerenti con le esigenze del mercato del lavoro.
- Questi partenariati potranno essere incentivati attraverso strumenti quali co-finanziamenti regionali.

5.2. Monitoraggio

Il monitoraggio è una componente imprescindibile per garantire la corretta attuazione delle disposizioni normative e per valutarne gli effetti nel tempo. Il disegno di legge istituisce un sistema di monitoraggio articolato in due componenti:

1. **Indicatori di monitoraggio e valutazione**

   Sono previsti indicatori specifici per misurare i risultati ottenuti, tra cui:

   - **tasso di occupabilità dei partecipanti:** percentuale di utenti che trovano un'occupazione entro 6 o 12 mesi dal completamento del percorso formativo;
   - **numero di corsi brevi attivati e completati annualmente:** indicatore della capacità del sistema di adattarsi alle esigenze del mercato;
   - **distribuzione territoriale dei beneficiari:** per verificare l'efficacia delle politiche nel ridurre le disuguaglianze territoriali.

2. **Verifiche periodiche sugli enti formativi accreditati:**

   Gli enti di formazione saranno sottoposti a verifiche periodiche per accertare il rispetto degli standard qualitativi e la corretta attuazione delle disposizioni normative.

   Le verifiche includeranno ispezioni, revisione dei registri formativi e controlli sugli esiti occupazionali.

Distribuzione temporale del monitoraggio

Il sistema di monitoraggio seguirà una distribuzione temporale precisa, così articolata:

- **Breve TERMINE (entro 12 mesi dall'entrata in vigore):**

  Adozione dei decreti attuativi e avvio del sistema di raccolta dati e primo rapporto annuale sugli esiti dei percorsi formativi.
- **Medio termine (tra 12 e 36 mesi):**

  Consolidamento degli indicatori di monitoraggio e analisi dei primi risultati sugli impatti occupazionali e sociali ed eventuale revisione dei decreti attuativi sulla base delle evidenze raccolte.
- **Lungo termine (oltre 36 mesi):**

  Valutazione complessiva del sistema formativo regionale e predisposizione di eventuali proposte di miglioramento normativo.

Conclusioni sul monitoraggio

Il sistema di monitoraggio delineato garantisce:

- **Trasparenza e accountability**: Attraverso la pubblicazione di rapporti periodici e l'implementazione di strumenti digitali, il monitoraggio assicura il controllo costante sull'efficacia delle politiche formative.
- **Adattabilità**: La raccolta continua di dati consente di intervenire tempestivamente per correggere eventuali criticità o inefficienze.

- **Allineamento con le politiche europee**: Il monitoraggio è progettato per rispettare gli standard richiesti dai programmi di finanziamento europeo, come il Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), migliorando così le possibilità di accesso ai fondi comunitari.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

La sintesi dei confronti, *medio-tempore*, intrattenuti con soggetti istituzionali, parti sociali, rappresentanti sindacali, associazioni datoriali, enti di formazione *et cetera*, sono confluite nel dettato normativo oggetto della presente relazione. La consultazione sul contenuto letterale del disegno di legge in parola, al fine di ottimizzare i tempi, sarà effettuata nel corso dell'esame della competente Commissione dell'Assemblea Regionale Siciliana.

- **Metodologie**: Audizioni, incontri istituzionali e tavoli tecnici.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

Il percorso di valutazione si è articolato come segue:

- Costituzione di un gruppo di lavoro interdisciplinare, composto da esperti giuridici, economici e sociali.
- Analisi delle *best practices* adottate in altre regioni italiane ed europee.
- Elaborazione di un documento preliminare di valutazione, sottoposto a revisione interna.

GIROLAMO TURANO

Firmato digitalmente da GIROLAMO TURANO
Data: 2025.02.19 14:22:17 +01'00'

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

AMMINISTRAZIONE PROPONENTE: Presidente della Regione Siciliana

TITOLO: *Modifiche e integrazioni alla legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23, recante «Istituzione del sistema regionale della formazione professionale*

REFERENTE: Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale

******

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) OBIETTIVI E NECESSITÀ DELL'INTERVENTO NORMATIVO. COERENZA CON IL PROGRAMMA DI GOVERNO.

L'intervento normativo si pone l'obiettivo precipuo di aggiornare e integrare le disposizioni in materia di formazione professionale, di cui alla Legge Regionale 14 dicembre 2019, n. 23, al fine di renderle maggiormente aderenti alle evoluzioni tecnologiche, sociali e alle mutate condizioni del mercato del lavoro.

Tra gli obiettivi principali emergono:

- la garanzia di una maggiore efficacia ai corsi di formazione attraverso percorsi brevi mirati,
- il rafforzamento della connessione tra formazione e occupazione,
- la facilitazione dell'accesso ai percorsi formativi per categorie svantaggiate.

Più in particolare, le modificazioni al vigente testo normativo mirano a:

- Rafforzare il legame tra formazione professionale e domanda occupazionale, potenziando l'efficacia degli interventi formativi, mediante l'introduzione di percorsi formativi brevi, orientati a rispondere tempestivamente alle esigenze del mercato.
- Garantire l'inclusione sociale, con interventi specifici per categorie svantaggiate.
- Innalzare la qualità dell'offerta formativa attraverso strumenti di monitoraggio e valutazione delle politiche attive.

L'intervento si rende necessario alla luce dell'evoluzione socio-economica che ha determinato una crescente domanda di competenze tecnologiche e trasversali. Le modifiche si propongono di superare le rigidità del sistema previgente, introducendo strumenti normativi idonei a fronteggiare i rapidi mutamenti del mercato del lavoro e a garantire maggiore inclusione sociale, aggiornamento professionale e qualità nell'offerta formativa, anche attraverso l'introduzione di strumenti che possano garantire un'attività di analisi e monitoraggio dei risultati *medio-tempore* perseguiti nei diversi interventi finanziati.

Quanto precede, consentirà di intercettare, con la corretta tempestività, l'equilibrato incontro tra le domande proposte dal mercato del lavoro (di per sé in continua evoluzione) e l'offerta formativa da finanziare.

L'iniziativa legislativa *de qua* si pone in linea con gli obiettivi programmatici del Governo regionale, volti a promuovere la competitività del capitale umano, attraverso politiche attive del lavoro (più in particolare, occupazione giovanile, inclusione e riqualificazione) e strumenti di formazione qualitativamente adeguati agli standard richiesti dal mercato.

2) ANALISI DEL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE.

Il provvedimento si armonizza con la normativa nazionale in materia di formazione professionale, in particolare con:

- l'articolo 117 della Costituzione, che attribuisce alle Regioni competenza legislativa concorrente in materia di istruzione e formazione professionale;
- La Legge 21 dicembre 1978 , n. 845, "*Legge-quadro in materia di formazione professionale*", art. 3;
- La Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, "*Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione*", artt. 3 e 10;
- Il Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, che istituisce il sistema nazionale di certificazione delle competenze, prevedendo un quadro organico di riconoscimento e trasparenza delle qualifiche;
- Il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che disciplina i contratti di apprendistato, cui i percorsi di formazione professionale brevi possono essere affiancati.

La norma regionale si configura, pertanto, quale strumento conforme ai principi stabiliti dalla legislazione statale, nel rispetto delle peculiarità territoriali siciliane.

3) INCIDENZA DELLE NORME PROPOSTE SULLE LEGGI E SUI REGOLAMENTI VIGENTI.

L'intervento si innesta armonicamente nel quadro normativo esistente, senza alterarne la struttura, garantendo la coerenza con le normative regionali, nazionali e comunitarie. Le modifiche proposte integrano e aggiornano specifici articoli della L.R. 23/2019, prevedendo l'introduzione di nuove disposizioni volte a rendere il sistema formativo più dinamico e adeguato al contesto socio-economico attuale.

Non si rilevano effetti abrogativi impliciti, né interferenze con i regolamenti vigenti: si mantiene, pertanto, inalterata la coerenza della L.R. 23/2019 alla normativa vigente.

4) ANALISI DELLA COMPATIBILITÀ DELL'INTERVENTO CON I PRINCIPI COSTITUZIONALI.

L'intervento rispetta i principi fondamentali sanciti dalla Costituzione, in particolare:

- i principi di uguaglianza formale e sostanziale, di cui all'art. 3 Cost., mediante politiche attive che favoriscono l'inclusione;
- l'applicazione dei principi di sussidiarietà, proporzionalità e adeguatezza nella gestione delle funzioni amministrative, sanciti dall'art. 118 della Costituzione.

La normativa si configura pertanto quale espressione della potestà legislativa regionale, senza violare i limiti posti dall'ordinamento costituzionale.

5) ANALISI DELLA COMPATIBILITÀ DELL'INTERVENTO CON LE COMPETENZE E LE FUNZIONI DELLE REGIONI ORDINARIE E A STATUTO SPECIALE NONCHÉ DEGLI ENTI LOCALI.

La Regione Siciliana, in virtù delle disposizioni di cui al punto 2 della seguente relazione, esercita competenze legislative in materia di formazione professionale. Le modifiche non incidono in alcun modo sulle prerogative degli enti locali.

6) VERIFICA DELLA COMPATIBILITÀ CON I PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ, DIFFERENZIAZIONE E ADEGUATEZZA SANCITI DALL'ARTICOLO 118, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE.

Il disegno di legge non altera i principi di sussidiarietà orizzontale e verticale. La proporzionalità e l'adeguatezza delle disposizioni sono idonee a garantire un'applicazione differenziata sul territorio, in ragione delle peculiarità socio-economiche locali.

7) VERIFICA DELL'ASSENZA DI RILEGIFICAZIONI E DELLA PIENA UTILIZZAZIONE DELLE POSSIBILITÀ DI DELEGIFICAZIONE E DEGLI STRUMENTI DI SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA.

Il testo normativo evita duplicazioni regolatorie, optando per una razionalizzazione delle disposizioni vigenti. La previsione di decreti del Governo regionale per l'attuazione degli interventi rappresenta, ad esempio, uno strumento di delegificazione volto ad accelerare l'operatività delle norme vigenti.

8) VERIFICA DELL'ESISTENZA DI PROGETTI DI LEGGE VERTENTI SU MATERIA ANALOGA ALL'ESAME DEL PARLAMENTO E RELATIVO STATO DELL'ITER.

Non risultano progetti normativi regionali paralleli, che disciplinino in maniera esaustiva la materia oggetto delle modifiche proposte.

9) INDICAZIONE DELLE LINEE PREVALENTI DELLA GIURISPRUDENZA OVVERO DELLA PENDENZA DI GIUDIZI DI COSTITUZIONALITÀ SUL MEDESIMO O ANALOGO OGGETTO.

Non emergono giudizi pendenti di costituzionalità o giurisprudenza prevalente, che possano influire sul contenuto normativo delle modifiche proposte.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

1) ANALISI DELLA COMPATIBILITÀ DELL'INTERVENTO CON L'ORDINAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA.

Le disposizioni sono pienamente compatibili con le strategie adottate dall'Unione Europea in materia di formazione professionale e agli obiettivi della programmazione UE 2021-2027 per la formazione e l'occupazione.

2) VERIFICA DELL'ESISTENZA DI PROCEDURE DI INFRAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA SUL MEDESIMO O ANALOGO OGGETTO.

Non emergono procedure di infrazione pendenti in ambito europeo, che possano incidere sulla materia disciplinata dal presente disegno di legge.

3) ANALISI DELLA COMPATIBILITÀ DELL'INTERVENTO CON GLI OBBLIGHI INTERNAZIONALI.

L'intervento rispetta gli impegni internazionali assunti dall'Italia in materia di diritto all'istruzione e alla formazione.

4) INDICAZIONE DELLE LINEE PREVALENTI DELLA GIURISPRUDENZA OVVERO DELLA PENDENZA DI GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA SUL MEDESIMO O ANALOGO OGGETTO.

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha sottolineato l'importanza della trasparenza nei finanziamenti pubblici per la formazione, principio che trova applicazione nelle nuove e ulteriori disposizioni sulla pubblicità e trasparenza dei percorsi formativi.

5) INDICAZIONE DELLE LINEE PREVALENTI DELLA GIURISPRUDENZA OVVERO DELLA PENDENZA DI GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO SUL MEDESIMO O ANALOGO OGGETTO.

Le modifiche rispettano i diritti all'istruzione sanciti dall'art. 2 del Protocollo Addizionale alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU).

6) EVENTUALI INDICAZIONI SULLE LINEE PREVALENTI DELLA REGOLAMENTAZIONE SUL MEDESIMO OGGETTO DA PARTE DI ALTRI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA.

In altri Stati membri, percorsi brevi e modulati sulla domanda occupazionale costituiscono consolidati strumenti per promuovere l'inclusione lavorativa e l'innovazione. Un approccio che anche la Sicilia intende adottare.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) INDIVIDUAZIONE DELLE NUOVE DEFINIZIONI NORMATIVE INTRODOTTE DAL TESTO, DELLA LORO NECESSITÀ, DELLA COERENZA CON QUELLE GIÀ IN USO.

"Assessment delle competenze " inteso quale processo di analisi volto a misurare e verificare le conoscenze, abilità e attitudini di un individuo in relazione a determinati ruoli, obiettivi o contesti . Non si rilevano ulteriori nuove definizioni normative.

2) VERIFICA DELLA CORRETTEZZA DEI RIFERIMENTI NORMATIVI CONTENUTI NEL PROGETTO, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI SUBITE DAI MEDESIMI.

I riferimenti normativi, in particolare alla L.R. 23/2019, sono corretti e aggiornati con le modifiche proposte.

3) RICORSO ALLA TECNICA DELLA NOVELLA LEGISLATIVA PER INTRODURRE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI A DISPOSIZIONI VIGENTI.

Il testo utilizza la tecnica della novella per modificare e integrare specifici articoli della L.R. 23/2019.

4) INDIVIDUAZIONE DI EFFETTI ABROGATIVI IMPLICITI DI DISPOSIZIONI DELL'ATTO NORMATIVO E LORO TRADUZIONE IN NORME ABROGATIVE ESPRESSE NEL TESTO NORMATIVO.

Non si rilevano effetti abrogativi impliciti; eventuali disposizioni sovrapposte sono state chiaramente modificate.

5) INDIVIDUAZIONE DI DISPOSIZIONI DELL'ATTO NORMATIVO AVENTI EFFETTO RETROATTIVO O DI REVIVISCENZA DI NORME PRECEDENTEMENTE ABROGATE O DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA O DEROGATORIE RISPETTO ALLA NORMATIVA VIGENTE.

Non sono presenti norme retroattive o interpretative.

6) VERIFICA DELLA PRESENZA DI DELEGHE APERTE SUL MEDESIMO OGGETTO, ANCHE A CARATTERE INTEGRATIVO O CORRETTIVO.

L'intervento non prevede deleghe aperte: utilizza decreti attuativi del Governo regionale, rispondenti a esigenze di flessibilità operativa.

7) INDICAZIONE DEGLI EVENTUALI ATTI SUCCESSIVI ATTUATIVI E DEI MOTIVI PER I QUALI NON È POSSIBILE ESAURIRE LA DISCIPLINA CON LA NORMATIVA PROPOSTA E SI RENDE NECESSARIO IL RINVIO A SUCCESSIVI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI; VERIFICA DELLA CONGRUITÀ DEI TERMINI PREVISTI PER LA LORO ADOZIONE.

La normativa proposta non può esaurire completamente la disciplina delle materie trattate, rendendo necessario il ricorso a provvedimenti attuativi successivi. Talune disposizioni demandano, infatti, la specificazione delle modalità attuative a successivi decreti del Governo regionale, in quanto la loro natura tecnica richiede un livello di flessibilità, che sarebbe difficilmente conciliabile con la rigidità della norma primaria. Veggasi, a titolo non esaustivo, l'individuazione annuale dei corsi brevi di formazione professionale e dei relativi requisiti.

Il sistema formativo regionale deve essere in grado di rispondere con prontezza alle rapide trasformazioni del mercato del lavoro e alle esigenze emergenti delle imprese. Ciò richiede strumenti dinamici, come i decreti attuativi, che consentano di aggiornare annualmente l'offerta formativa e i criteri di accesso.

Inoltre, il rinvio a successivi atti amministrativi consentirà, in modo più dinamico e flessibile, di armonizzare la normativa regionale con eventuali aggiornamenti delle linee guida nazionali o con eventuali direttive europee in materia di formazione professionale e certificazione delle competenze.

I termini previsti per la loro adozione appaiono adeguati alla natura delle disposizioni, garantendo un bilanciamento tra celerità e qualità nella definizione degli strumenti attuativi. Tale approccio consente di

mantenere un sistema formativo regionale dinamico, aderente alle evoluzioni del contesto socio-economico e normativo.

8) VERIFICA DELLA PIENA UTILIZZAZIONE E DELL'AGGIORNAMENTO DI DATI E DI RIFERIMENTI STATISTICI ATTINENTI ALLA MATERIA OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO, OVVERO INDICAZIONE DELLA NECESSITÀ DI COMMISSIONARE ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA APPOSITE ELABORAZIONI STATISTICHE CON CORRELATA INDICAZIONE

La legge include disposizioni per il monitoraggio e la raccolta dati sui fabbisogni formativi e occupazionali.

GIROLAMO TURANO

Firmato digitalmente da GIROLAMO TURANO
Data: 2025.02.19 14:25:51 +01'00'

Numero Codice Fiscale 80012000826
Numero Partita Iva 02711070827
PF 279

Repubblica Italiana

Regione Siciliana
Assessorato dell'Economia
Dipartimento regionale del Bilancio e Tesoro
Servizio 07
"Coordinamento attività delle Ragionerie Centrali"

prot. 3597 del 07/02/2025

All'Assessorato Regionale dell' Istruzione e della Formazione Professionale
Ufficio di Gabinetto

Oggetto: Disegno di Legge " *Modifche e integrazioni alla Lr. 14.12.2019 n, 23 recante "Istituzione del sistema regionale della formazione professionale."*

Con riferimento alla nota prot. 623/Gab del 31/01/2025 assunta al prot. di questa Ragioneria Generale al n. 2647 del 31/01/2025 e preso atto che nella relazione tecnica si assicura in più occasioni che la novella legislativa non generi nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, si appone il visto di conformità.

Ciò anche alla luce delle richieste contenute nella nota prot.42142 del 04/12/2024 nella quale la scrivente Ragioneria Generale chiedeva delucidazioni in merito all'utilizzo degli stanziamenti dei capitoli 373342 e 373352 per le finalità previste dal disegno di legge in oggetto.

Codesto Ufficio con la già citata nota prot. n. 623/Gab ha trasmesso la nuova bozza del D.D.L. unitamente alla Relazione Tecnica, da dove si evince, ancora una volta, che gli articoli 6 bis, 6 ter e 6 quater non comportano nuovi o maggiori oneri per la Regione Siciliana.

Per Il Ragioniere Generale
Dott.ssa Caterina Murania
Giusta delega prot. n. 2260/2025

Documento firmato da:
CATERINA MURANIA
07.02.2025 14:41:57
UTC

Il Responsabile del Servizio
Alessandro Carlotti

Documento firmato da:
ALESSANDRO CARLOTTI
07.02.2025 14:32:26 UTC

I Funzionari Direttivi
Roberta Del Noce
Concetta Romano